

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2807/2000 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1866/95 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/2000 <sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame e delle uova, del regime previsto dagli accordi suddetti. Esso deve essere modificato in funzione delle disposizioni sul pollame contenute nei regolamenti (CE) n. 2341/2000 e (CE) n. 2766/2000, che si applicano rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 2000 e dal 1° gennaio 2001.
- (2) Giova rammentare che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti del gruppo 50 di cui all'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. 1866/95 nella versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, importati sulla scorta dei titoli validi dal 1° luglio 2000, si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della

Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitari <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 <sup>(6)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1866/95 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 2bis:

#### «Articolo 2bis

In deroga al disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 1, le domande di titoli d'importazione per la totalità dei quantitativi di cui all'allegato I, parte B, disponibili per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, devono essere presentate tra il 1° gennaio e il 10 gennaio 2001».

- 2) La parte A dell'allegato I è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.
- 3) La parte B dell'allegato I è sostituita dall'allegato II del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 1° luglio 2001.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.  
<sup>(2)</sup> GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.  
<sup>(3)</sup> GU L 179 del 29.7.1995, pag. 26.  
<sup>(4)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.